



ISSN 2037-6677

2016/2

**La Corte costituzionale turca verso l' *apaisement* della
laïcité (laiklik)?**

**The Constitutional Court of Turkey towards the
apaisement of the *laïcité (laiklik)*?**

F. Fede e S. Testa Bappenheim

Abstract

The paper focuses on the relation between religious and civil marriage. In particular, the Authors examine the Turkish Constitutional Court judgment that has legalized the right to be religiously married without obtaining a civil marriage. It further assesses the abovementioned relation in Germany and Austria.

Tag : civil marriage, religious marriage, Turkey, Germany, Austria



La Corte costituzionale turca verso l'*apaisement* della *laïcité* (*laiklik*)?

di F. Fede e S. Testa Bappenheim

SOMMARIO: 1. – Introduzione. 1.1. – La forma di Stato turca. 1.2. – La *ratio* del divieto eliminato. 1.3. – Gli altri Paesi che hanno parimenti eliminato analogo divieto. 2. – La sentenza del 1999 della Corte costituzionale. 3. – I pronunciamenti della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo. 3.1. – La sentenza della Seconda Sezione. 3.2. – La sentenza della *Grande Chambre*. 4. – La sentenza del 2015 della Corte Costituzionale turca. 4.1. – La prima *dissenting opinion*. 4.2. – La seconda *dissenting opinion*. 5. – Conclusioni.

1. – Introduzione

La Corte costituzionale turca (*T.C. Anayasa Mahkemesi*), con sentenza del 27 maggio 2015¹, ha dichiarato incostituzionali i commi 5 e 6 dell’art. 230² del Codice penale, che proibivano la celebrazione di un matrimonio religioso senza che fosse stato prima celebrato quello civile.

¹ Sentenza n. E/2014-36, K/2015-51.

² NOTA BENE: questa sentenza della Corte costituzionale si basa sulla numerazione del nuovo Codice penale, legge 5237, del 26.11.2004, mentre la sentenza del 1999, di cui si parla nel paragrafo II, fa riferimento alla numerazione del previgente Codice penale.

Così dettavano letteralmente le disposizioni di legge annullate: «(5) Le coppie che si sposano con un matrimonio religioso senza aver prima celebrato un matrimonio civile sono passibili di reclusione da due a sei mesi. Il processo e la condanna tuttavia si estinguono con ogni loro conseguenza se viene celebrato il matrimonio civile».

«(6) Chiunque abbia celebrato un matrimonio religioso senza aver prima visto il certificato di matrimonio civile è punito con la reclusione da due a sei mesi»³.

Questa sentenza appare particolarmente interessante, perché costituisce indubbiamente un *revirement* rispetto alla precedente e costante difesa di questo divieto, in nome della laicità⁴, da parte della giurisprudenza turca, sia di quella non costituzionale⁵, sia, soprattutto, di quella costituzionale. La *T.C. Anayasa Mahkemesi*, infatti, aveva già affrontato la medesima problematica solo una decina d'anni or

³ «5) Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptırınlar hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. Ancak, medenî nikâh yapıldığında kamu davası ve hükmedilen ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. 6) Evlenme aktinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimse hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir».

⁴ Per una visione teorica generale, v. S. Testa Bappenheim, *Fenotipi della laicità costituzionale in Turchia (Türkiye Cumhuriyeti)*, in *Diritto e Religioni*, 2007, 151 ss. V. anche, per la dottrina specificamente italiana, E. Baracani, *Unione europea e democrazia in Turchia*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008; A. Bertola, *Il regime dei culti in Turchia*, Torino, SEI, 1927; E. Boria – S. Leonardi – C. Palagiano, *La Turchia nello spazio euromediterraneo*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2014; H. Borzaslan, *La Turchia contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2006; R. Bottoni, *Il principio di laicità in Turchia*, Milano, Vita e pensiero, 2012; M. Carducci, *La Costituzione turca al tramonto del kemalismo*, in *Quad. cost.*, 4, 2007, 863 ss.; V. Fiorani Piacentini, *Turchia e Mediterraneo allargato. Democrazia e democrazie*, Milano, Franco Angeli, 2005; S.P. Huntington, *La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo*, Bologna, Il Mulino, 1995; I.Ö. Kaboğlu, *Le riforme costituzionali in Turchia*, tr. it. in DPCE, 2006, 20 ss.; M.G. Losano, *L'ammodernamento giuridico della Turchia (1839-1926)*, Milano, Unicopli, 2007; T. Marfori, *La Costituzione della Repubblica turca*, Firenze, Sansoni, 1947; M. Mistò, *Turchia: approvate numerose modifiche costituzionali volte a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e lo stato di diritto*, in DPCE, 3, 2004, 1303 ss.; I. Nicotra, *Turchia, partito islamico e laicità dello Stato*, in www.forumcostituzionale.it; L. Nocera, *La Turchia contemporanea: dalla repubblica kemalista al governo dell'AKP*, Roma, Carocci, 2011; H. Özay, *Sintesi storica dell'evoluzione costituzionale della Turchia. La democrazia di crisi*, in *Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul*, 45, 1093, 83 ss.; A. Pace, *Le sfide del costituzionalismo nel XXI secolo*, in *Dir. Pubbl.*, 3, 2003, 887 ss.; F. Piazza – V.R. Scotti, *La Turchia: un processo costituzionale continuo*, in C. Decaro Bonella (cur.), *Itinerari costituzionali a confronto, Turchia, Libia, Afghanistan*, Roma, 2002, Carocci, 27 ss.; C. Sbailò, *La riesplorazione del principio ordinatore islamico*, in DPCE, 3, 2012, 801 ss.; S. Semplici, *Dopo il Califfo. La Turchia, il modello francese e il ritorno 'in pubblico' della religione*, in *Parolechiave*, XXXIII, 2005, 191 ss.

⁵ Corte di Cassazione, Xa sezione, sentenza n. E/1990-4010, K/1990-6972, dell'11-11-1990; Corte di Cassazione, IVa sezione, sentenza n. E/2000-3127, K/2000-4891, del 6-6-2000; Corte di Cassazione, XXIa sezione, sentenza n. E/2007-289, K/2007-8718 del 28-5-2007; Consiglio di Stato, Assemblea Generale delle Camere Riunite (*Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu*), sentenza n. E/1995-79, K/1997-479 del 17-10-1997.

sono⁶, giudicando in quel caso pienamente costituzionale il divieto di matrimonio religioso prima di quello civile, divieto poi “validato” anche dalla Corte EDU.

Come interpretare, oggi, questo *revirement*? Rappresenta esso un mutamento “*nel*”, oppure “*del*” sistema costituzionale turco?

Per cercare di rispondere a questo interrogativo, dunque, esamineremo dapprima la sentenza del '99 della *T.C. Anayasa Mahkemesi*, poi due sentenze della Corte EDU ed infine la recente sentenza della Corte costituzionale contenente, appunto, il *revirement* in questione.

Preliminarmente, però, s'impongono tre premesse.

1.1. – La forma di Stato turca

All'epoca dell'Impero Ottomano non v'era uno Stato turco, ma musulmano. La successiva introduzione e diffusione del concetto di «nazione» portò poi, invece, alla creazione dello Stato-nazione turco.

La vittoria dei nazionalisti turchi nella guerra d'indipendenza aveva visto, infatti, l'abolizione del Sultanato (novembre 1922), la firma del Trattato di Losanna (luglio 1923), la proclamazione della Repubblica (29 ottobre 1923), la soppressione del Califfato (3 marzo 1924), nonché, parallelamente, l'elezione di Mustafà Kemal a Presidente della Repubblica.

Coronamento e conseguenza di queste profonde metamorfosi fu l'approvazione della nuova Costituzione, adottata il 20 aprile 1924, basata sulle idee di laicità di Atatürk, per il quale «v'è chi afferma che l'unità religiosa sia il fondamento d'una nazione. Ma noi vediamo nello Stato turco da noi fondato esattamente il contrario»⁷.

⁶ V. T. Akuntürk – D. Ateç Karaman, *Türk Medeni Hukuku. İkinci Cilt. Aile Hukuku. Yenilenmiş. Yeni Yasal Düzenlemelere Uyarlanmış*, Istanbul, Beta, 2012, II, 97 ss.; B. Öztan, *Aile Hukuku*, Ankara, Turhan Kitabevi, 2004, 124 ss. e 320 ss.; A. Zevkliler – B. Acabey – E. Gökyayla, *Medeni Hukuk. Giriş, Başlangıç Hüükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku*, Ankara, Seçkin, 1999, 807 ss.; H. Hatemi – R. Serozan, *Aile Hukuku*, Istanbul, Vedat Kitapçılık, 1993, 78 ss.; A. Zevkliler, *Die neuen Formvorschriften im türkischen Eheschließungsrecht*, in *SA*, 1987, 4, 99 ss.

⁷ A. Afetinan, *Über die Zivilisation; handschriftliche Abfassungen von Mustafa Kemal Atatürk*, Ankara, THS, 1988, 21.

Lo sviluppo della laicità turca fu graduale e costante⁸, dispiegandosi nell'arco d'un decennio. Uno degli obiettivi del processo di creazione dello Stato turco in un quadro repubblicano fu, appunto, la creazione d'una comunità nazionale opposta all'ideale dell'*umma* islamica⁹.

Atatürk scriverà una Costituzione di stampo europeo, che pone la laicità come proprio *ubi consistam* della propria indipendenza interna ed internazionale¹⁰: «Il nazionalismo kemalista [infatti] rappresenta una concezione unificatrice ed integratrice, che considera come turca ogni persona legata allo Stato turco da legami di cittadinanza, e che rifiuta ogni discriminazione basata sulla lingua, la razza e la religione»¹¹. Le convinzioni che vedevano un'integrazione basata sulla religione o su una confessione religiosa furono escluse dal novero dei significati del nazionalismo turco e sono sempre state viste come assolutamente contrarie ai principi formulati nel preambolo ed alle caratteristiche della Repubblica previste dall'art. 2 Cost. (1924)¹².

L'idea di separare Stato e religione o, per meglio dire, di delimitare gli ambiti dell'esercizio della religione, quantunque già presente in alcuni provvedimenti deliberati durante la guerra d'indipendenza¹³, sarà affermata più esplicitamente dalle leggi nn. 429, 430 e 431 del 3 marzo 1924 che, rispettivamente, sopprimono le Congregazioni religiose, unificano l'insegnamento (*Tevhid-i tedrisat*) sopprimendo i corsi di arabo e di persiano, e sopprimono il Califfato, decretando l'esilio dei

⁸ Mentre, viceversa, «l'Impero ottomano fu creato prevedendo un ordinamento statale fondato sulla religione. I precetti dell'Islam regolano non solo la vita spirituale, cioè la fede degli individui, ma anche le relazioni sociali, le attività statali ed il diritto»: T.C. Anayasa Mahkemesi, sentenza del 25-10-1983.

⁹ V. A. Nalbant – O. Erözden, *L'État-Nation et l'indivisibilité de la République en tant que principe restrictif des droit culturels et politiques*, in *Turkish Yearbook of Human Rights*, XIV, 1992, 139 ss.

¹⁰ V. M. Carducci, *Teorie costituzionali per la Turchia in Europa*, in *DPCE*, 2008, 547; B. Bernardini d'Arnesano, *Costituzionalizzazione, ottomanesimo e identità nazionale*, Lecce, Pensa, 2004.

¹¹ T.C. Anayasa Mahkemesi, sentenza del 18-2-1985.

¹² ID., sentenze dell'11, 12, 13, 14 e 25-2-1975.

¹³ Come, *ad ex.*, la legge sull'alto tradimento, del 20-4-1920, emanata dopo le *fatwa* antikemaliste emesse dal Sultano. V. J.-P. Burdy – J. Marcou (cur.), *DOSSIER*, in *Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien*, n. 19, 1995; L. Bazin, *Islam et État en Turquie*, in *Pouvoirs*, n. 12, 1980, 133 ss.; A. Filali-Ansary, *Islam, laïcité, démocratie*, *ivi*, n. 104, 2003, 15 ss.; N. Öktem, *Religion in Turkey*, in *B.Y.U. Law Review*, 2002, 371 ss.; O. Öhring, *Human Rights in Turkey. Secularism = Religious Freedom?*, Aachen, Missio, 2002, *passim*; ID., *La situation des Droits de l'Homme*, Aachen, Missio, 2004, *passim*.

membri della dinastia. Negli anni successivi verrà anche abolita la poligamia ed accordato il diritto di voto, attivo e passivo, alle donne¹⁴.

La Costituzione del 1924, tuttavia, affermava ancora, all'art. 2, che la religione dello Stato turco fosse l'Islam, e soltanto la revisione del 10 aprile 1928 cancellerà questa disposizione.

Le pratiche religiose, parallelamente, saranno sottoposte ad una forma di "turchizzazione" forzata, il cui aspetto più simbolico è stato forse l'introduzione dell'obbligo d'utilizzare, per la preghiera, il turco, e non più l'arabo¹⁵.

La collocazione della Turchia nell'alveo del costituzionalismo occidentale¹⁶ è ribadita dall'attuale Costituzione del 1982 che, come emerge dal Preambolo e dall'art. 2, tratteggia una forma di Stato democratico costituzionale pluralistico. Più precisamente, uno Stato «di diritto, democratico, laico e sociale, rispettoso dei diritti dell'uomo in uno spirito di pace sociale, solidarietà nazionale e giustizia, legato al nazionalismo d'Atatürk e basato sui principi fondamentali espressi nel Preambolo».

Si tratta di principi-cardine, secondo la Costituzione, tant'è vero che l'art. 4 Cost. ('Disposizioni irrevocabili') ne sancisce l'assoluta immodificabilità¹⁷, mentre l'art. 174 Cost. sottolinea come nessuna delle disposizioni della Costituzione possa essere interpretata in modo da consentire l'incostituzionalità d'una serie di leggi di riforma, fra cui quella sul matrimonio, che hanno lo scopo d'elevare il popolo turco al di sopra del livello della civiltà contemporanea e di salvaguardare il carattere laico della Turchia¹⁸.

¹⁴ V.M. Levinet, *Droit constitutionnel et Convention européenne des droits de l'homme*, in *RFDCConst.*, 2004, 209; E. Pritsch, *Das schweizerische ZGB in der Türkei*, in *ZfVR*, 1957, 123 ss.; ID., *Das schweizerische Zivilgesetzbuch in der türkischen Praxis*, in *RabelsZ*, 1959, 686 ss.

¹⁵ Cfr. A. Hobza, *Questions de droit international concernant les religions*, in *Rec. Cours Acad. Dr. int.*, 1924, n. 4, 376 ss. V. S. Testa Bappenheim, *Fenotipi della laicità costituzionale in Turchia (Türkiye Cumhuriyeti)*, *cit.*, 153-157.

¹⁶ Cfr. L. Pellicani, *Perché oggi il mondo islamico rimuove Atatürk e la sua lotta al Califfato*, in *Il Foglio*, 23 dicembre 2015, www.ilfoglio.it/esteri/2015/12/23/perch-oggi-il-mondo-islamico-rimuove-atatrk-e-la-sua-lotta-al-califfato___1-v-136363-rubriche_c413.htm

¹⁷ «Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez».

¹⁸ «Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılabilir ve yorumlanamaz»

1.2. – La *ratio* del divieto eliminato

La seconda premessa si riferisce alla *ratio* del divieto oggi eliminato dalla Corte costituzionale, ed alla presenza o meno dello stesso in altri Paesi¹⁹.

Questo divieto, dunque, nacque dalla volontà di Atatürk di legare strettamente la Turchia postbellica all'Europa, recidendo al contempo, invece, i legami nascenti dall'influenza islamica.

La giovane repubblica di Atatürk voleva riaffermare la propria appartenenza all'Europa con la netta separazione rispetto al passato, dato che la costituzione spirituale del Paese fino alle riforme era fortemente soggetta al dominio della spiritualità islamica²⁰.

Atatürk, viceversa, era dell'opinione che, pur potendo tradursi concretamente in molti modi diversi a seconda dei Paesi, vi fosse solo una forma di civiltà: quella europeo-occidentale, che la Turchia avrebbe dovuto assolutamente far propria²¹ mediante l'accettazione delle leggi occidentali, in particolare delle leggi che, grazie all'influenza dell'Illuminismo francese e del *Kulturkampf* tedesco, avevano portato alla sottrazione delle attività dello Stato dall'influenza della religione²².

Presupposto per l'inserimento della Turchia nell'ambito degli Stati moderni animati dallo spirito europeo furono l'abolizione del Califfato, con la legge del 1924 già ricordata, e l'esilio dei membri superstiti della dinastia. Quest'abolizione fu particolarmente importante perché il Califfo, come rappresentante del Profeta, era

¹⁹ V. B. Öztan, *Aile Hukuku*, cit., 126 e 320; A. Zevkliler – B. Acabey – E. Gökyayla, *Medeni Hukuk. Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku*, cit., 808; M. Dural – T. Ögüz – A. Gümüç, *Türk Özel Hukuku*, Cilt III, *Aile Hukuku*, Istanbul, Filiz Kitabevi, 2005, 74 ss.; M.A. Tutumlu, *Teorik ve Pratik Boşanma Yargulaması Hukuku*, Cilt I, *Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş*, Ankara, Seçkin, 2009, 835 ss.; A. Zevkliler – A. Havutçu – H. Albaş – M.B. Acabey – I. Serdar – D. Gürpınar, *Medeni Hukuku. Pratik Çalışmaları*, Ankara, Turhan Kitabevi, 2006, 262 ss.; H. Krüger, *Grundzüge des türkischen Verlöbnisrechts*, in *SAZ*, 1990, 313 ss.; ID., *Zur Rückforderung von Ehegeschenken nach türkischem Recht*, in AA.VV., *GS für Alexander Lüderitz*, München, Beck, 2000, 415 ss.; ID., *Eheanfechtung wegen Drohung nach türkischem Recht*, in AA.VV., *Mélanges Fritz Sturm*, Liège, Ed. Juridiques de l'Université de Liège, 1999, II, 1229 ss.

²⁰ E.E. Hirsch, *Rezeption als sozialer Prozess. Erläutert am Beispiel der Türkei*, Berlin, Duncker & Humblot, 1982, 20 ss.

²¹ B. Öztan, *Medeni Kanun'un Kabulünün 70'ci Yılında Aile Hukuku*, in *AÜHF*, 44, 1995, 79 ss.

²² G. Jäschke, *Der Islam in der neuen Türkei. Eine rechtsvergleichende Untersuchung*, in *Die Welt des Islams*, 1951, I, 30 ss.

considerato l'autorità suprema islamica, ed era perciò legittimato ad esercitare anche la suprema autorità civile²³.

Il Califfo era l'autorità d'ultima istanza in tutte le questioni non solo religiose, ma anche militari, amministrative, giuridiche, sicché la sovranità del Sultano, cioè dell'autorità religiosa, anche in campo civile era amplissima, se non illimitata²⁴.

Con specifico riferimento alla disciplina matrimoniale oggetto delle sentenze prese in esame, poi, tale divieto voleva combattere l'orientamento islamico, secondo cui «in base al Corano, le donne che rifiutano di seguire la volontà del marito creano massimo disordine (Corano, IV, 34, e 128).

«I legislatori turchi pongono una particolare attenzione nel chiarire che solo il matrimonio civile celebrato da un ufficiale dello Stato è considerato valido, negando qualunque riconoscimento ai matrimoni religiosi: ben evidente è l'intento di non intaccare l'applicazione *militante* del principio di laicità su cui si sta rifondando l'ordinamento. Simile scelta è effettuata con riferimento ad alcune disposizioni relative al diritto di famiglia, dove non si lascia spazio per l'inserimento di norme o di consuetudini derivanti dal diritto religioso»²⁵.

Se ne deduce che, al fine di tutelare il valore dell'unità familiare, la disuguaglianza fra i sessi diventa strumentale per la conservazione dei presupposti giuridici dell'unità²⁶. Invero, «all'interno della famiglia musulmana l'uomo ha una posizione di assoluta preminenza ... nei confronti della moglie, espressa nel Corano (II, 228) e derivante dalla naturale superiorità dell'uomo sulla donna»²⁷.

²³ W. Bock, *Islam, islamisches Recht und Demokratie*, in JZ, 2012, 2, 60 ss.

²⁴ S.S. Ansary, *Das türkische Recht*, in B. Spuler (cur.), *Handbuch der Orientalistik*, Leiden-Köln, Brill, 441 ss.; B. Davran, *Vom islamischen zum türkischen Recht. Grundsätzliche vergleichende Betrachtungen zur Rechtsrenewierung in der Türkei auf dem Gebiete des Zivilrechts*, Göttingen, 1940, 18 ss.; G. Çağlar, *Die Türkei zwischen Orient und Okzident. Eine politische analyse ihrer Geschichte und Gegenwart*, Münster, UNRAST, 2003, 163 ss.

²⁵ V.R. Scotti, *Il costituzionalismo in Turchia fra identità nazionale e circolazione dei modelli*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, 97.

²⁶ G. Guidi, *Islam. La comunità dei musulmani*, Torino, Giappichelli, 2015, posizione Kindle n. 1713. Infatti, «sebbene nel Corano sia accettata l'idea della superiorità dell'uomo sulla donna, si è elaborata una distinzione fra la sfera puramente etica e religiosa da un lato, e quella sociale, politica e giuridica dall'altro. Mentre per la prima v'è una tendenza ad ammettere l'eguaglianza dei sessi, per la seconda, invece, rimane nettamente affermata la posizione d'inferiorità della donna», F. Castro, *Il modello islamico*, Torino, Giappichelli, 2007, pag. 37.

²⁷ *Ivi*, pag. 40. Quali possono essere, allora, i motivi per voler celebrare ancora oggi un matrimonio solo religioso? Vi possono essere nell'ambito giuridico turco varie ragioni: in primo luogo,

È certo, comunque, che quello turco non costituisce un *unicum* nel panorama di Stati che si rifanno alla forma di Stato democratica e costituzionale. Ad oggi, infatti, la previsione del divieto del matrimonio religioso prima di quello civile è presente nella normativa di diversi Paesi (Belgio, art. 21 c. 2 Cost.²⁸, Lussemburgo, art. 21 Cost.²⁹, Bosnia Erzegovina, *Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine*, art. 7 c. 3³⁰, Liechtenstein, *Ebgesetz*, art. 3 c.1³¹, Svizzera, *ZGB* art. 97 c. 3³²). In alcuni è, o è stata, anche rafforzata da una sanzione penale: in Olanda (*Burgerlijk Wetboek*, libro I, art. 68³³), Belgio (*Code pénal*, art. 267³⁴), Francia (*Code pénal*, art. 433-21³⁵), Germania, Austria.

l'ignoranza da parte della popolazione del fatto che solo un matrimonio civile abbia effetti di fronte allo Stato. Al di là dell'ipotesi d'un secondo matrimonio poligamico, che non potrebbe comunque essere celebrato in forma civile, in secondo luogo, un'altra ragione si può avere nel caso in cui si volesse celebrare il matrimonio prima del raggiungimento della maggiore età di una o di entrambe le parti: nelle zone orientali e sudorientali della Turchia non è infatti una rarità vedere ragazze sposate già a partire dai 12 anni (Ufficio Turco di Statistica, www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil3/ham/b02701h.htm). Non vanno poi dimenticati motivi economici: molte donne vedove preferiscono celebrare matrimoni solo religiosi per non perdere la pensione di reversibilità del primo marito (H. Cin, *İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Konja, Hukuk Fakültesi Yayınları*, 1988, 315 ss.). A questo divieto del matrimonio religioso senza quello propedeutico civile si attribuisce una rilevanza tale, poi, ch'erano state previste disposizioni normative particolarmente severe in sua difesa: l'intrascrivibilità in Turchia, per contrarietà all'ordine pubblico, d'un matrimonio di cittadini turchi seppur celebrato in un Paese nel quale il matrimonio solo religioso avesse anche effetti civili (S.S. Tekinay, *Türk Aile Hukuku*, Istanbul, Filiz Kitabevi, 1990, 108 ss.); e, infine, l'inserimento nei registri dello stato civile dei figli nati da un matrimonio solo religioso con l'annotazione della qualifica di figli illegittimi (G. Arıkan, *Yasalarda Kadın Hakları*, in *ABD*, 2005, I, 49 ss.).

²⁸ «Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu»

²⁹ «Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale».

³⁰ «Bračni partneri mogu nakon sklopljenog braka pred matičarom sklopiti brak i pred vjerskim službenikom».

³¹ «Es steht jedermann frei, nach abgeschlossenem staatlichem Trauungsakt die Ehe auch vor dem Trauorgan einer Religionsgemeinschaft einzugehen. Die religiöse Traufeierlichkeit darf ohne Vorweis des Ehescheines nicht vorgenommen werden».

³² «Eine religiöse Eheschliessung darf vor der Ziviltrauung nicht durchgeführt werden».

³³ «Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats hebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken».

³⁴ «Sera puni d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], tout ministre d'un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil. Cette disposition ne sera pas applicable lorsque l'une des personnes qui ont reçu la bénédiction nuptiale était en danger de mort, et que tout retard apporté à cette cérémonie eût pu avoir effet de la rendre impossible».

³⁵ «Tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende». Qui la sanzione è stata notevolmente alleggerita col tempo: Napoleone ne aveva stabilito il principio dapprima con gli articoli organici (art. 54: i sacerdoti «ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront,

Con specifico riferimento a questi ultimi due ordinamenti, che prendiamo in esame per le ragioni che indicheremo successivamente, le iniziative di sanzionare penalmente il divieto di matrimonio religioso prima di quello civile furono conseguenza, in primo luogo, della laicità introdotta a tappe forzate dalla Rivoluzione francese, e, più precisamente, dalla Costituzione del 3 settembre 1791 (tit. II, art. 7) oltre che dal *Décret qui termine le mode de constater l'état civil des citoyens*, del 20 settembre 1792³⁶, e, in secondo luogo, del *Kulturkampf*³⁷.

Per quanto riguarda la Germania, questo divieto era rivolto in prima istanza contro la Chiesa cattolica³⁸, ma i suoi effetti si riverberarono anche su quella evangelica³⁹. L'introduzione del matrimonio civile necessariamente precedente a quello religioso, infatti, colpì entrambe le Chiese, come dimostrano i resoconti dei dibattiti parlamentari⁴⁰.

Lo Stato cercava così, rivendicando e riaffermando la propria autorità in ambito matrimoniale, di subordinare le Chiese alla propria autorità, come affermato dal rappresentante del Governo durante la discussione della proposta di legge. «Noi

en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil»), e poi con il *code pénal* del 1810 (artt. 199 e 200, «ARTICLE 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent francs. ARTICLE 200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises, sera puni, savoir, Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans; et pour la seconde, de la déportation»).

³⁶ H. Conrad, *Die Grundlegung der modernen Zivilehe durch die französische Revolution*, in *Zeitschrift Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt.*, 67, 1950, 336 ss.

³⁷ Con questo termine si indica l'asprimo conflitto che, all'epoca del Cancellierato di Otto von Bismarck, oppose il *Reich* tedesco alla Chiesa cattolica guidata da Pio IX. Con il successore di Pio IX, ovvero Papa Leone XIII, il *Kulturkampf* si spegnerà, e quasi tutte le leggi anticattoliche vennero abrogate, salvo, appunto, quella sul matrimonio civile. V. M. Borutta, *Antikatholizismus*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2011; R. Lill (cur.), *Der Kulturkampf*, Paderborn, Schöningh, 1997; R.J. Ross, *The failure of Bismarck's Kulturkampf: catholicism and state power in imperial Germany*, Washington, DC, CUAP, 2000; D. Rops, *Un combat pour Dieu 1870-1939*, Paris, Fayard, 1963; C. Clark – W. Kaiser, *Kulturkampf in Europa im 19. Jahrhundert*, Leipzig, LUV, 2003; T. Nipperdey, *Deutsche Geschichte, II: 1866–1918. Machtstaat vor der Demokratie*, München, Beck, 1992.

³⁸ V. E. Friedberg, *Das Recht der Eheschließung in seiner geschichtlichen Entwicklung*, Aalen, Scientia Verlag, 1965, 590 ss.; H. Conrad, *Zur Einführung der Zwangszivilehe in Preußen und im Reich*, in AA.VV., *Das deutsche Privatrecht in der Mitte des 20. Jahrhunderts: FS Heinrich Lehmann*, Berlin, de Gruyter, 1956, 112 ss.

³⁹ E.R. Huber, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, IV, Stuttgart, Kohlhammer, 1988, 670 ss.

⁴⁰ *Berichte über die Verhandlungen der durch die Allerhöchste Verordnung v. 4. 11. 1873 einberufenen Häuser des Landtages. Haus der Abgeordneten, I (1873-1874)*, Berlin, 1874, 370 ss. Secondo il deputato von Gerlach, infatti, «Tutta questa normativa ha la tendenza ad estromettere il più possibile il Cristianesimo ed i Sacramenti dal matrimonio e dalla famiglia» (deputato von Gerlach), *ivi*, 391.

vogliamo introdurre il matrimonio civile obbligatorio per separare nettamente l'amministrazione delle Chiese dall'amministrazione dello Stato, sia perché lo Stato deve poter riconoscere il vincolo matrimoniale anche a chi per vari motivi non potrebbe sposarsi secondo il diritto delle Chiese, sia perché, anche al di fuori di questi casi, l'autorità dello Stato non può e non deve delegare nessuna delle proprie funzioni essenziali ad autorità religiose. Non solo: noi vogliamo rendere questo matrimonio civile obbligatorio prima che si possa, se si vuole, celebrare quello religioso, per evitare che si creino nello Stato comunità o gruppi che in materie così fondamentali per l'organizzazione e l'ordinato funzionamento dello Stato, come il vincolo matrimoniale, possano volersi sottrarre all'autorità dello Stato. Nessuna autorità deve essere al di sopra di quella dello Stato, né allo stesso livello»⁴¹.

1.3. – Gli altri Paesi che hanno parimenti eliminato analogo divieto

La terza premessa riguarda i Paesi che hanno eliminato questo divieto. Qui l'interesse va all'individuazione della *ratio* politica che ha guidato l'abolizione, specificamente in Austria ed in Germania.

L'Austria ha conservato il divieto fino al 1955, allorché il § 67 del *Personenstandsgesetz*⁴² venne dichiarato incostituzionale dal *Verfassungsgerichtshof* (sentenza del 19 dicembre 1955, n. G 9-17/55). La sentenza sottolineò come la norma risalisse al 1875, cioè all'introduzione in tutto il *Reich* tedesco del matrimonio civile obbligatoriamente propedeutico a quello religioso, nello spirito – diffuso all'epoca – d'un rafforzamento della neutralità ed indipendenza dello Stato dalla Chiesa (soprattutto cattolica, ma anche evangelica). Dopo la Seconda Guerra Mondiale, al momento della rinascita della Repubblica Austriaca dopo l'*Anschluss*, la norma sopravvisse perché, non essendo stata introdotta nel periodo nazista, né avendo contenuti nazionalsocialisti, non fu interessata dai procedimenti di denazificazione della normativa, ma – conclude la Corte – ormai, nel 1955, i principî d'autonomia ed indipendenza dello Stato da ogni confessione religiosa sono così

⁴¹ *Ivi*, 396.

⁴² «1. Chi celebra un matrimonio religioso prima che sia stato celebrato il matrimonio civile è punito con un'ammenda o con la reclusione. 2. Non si applica nessuna sanzione se uno dei due coniugi correva pericolo di vita ed un rinvio non era possibile»

radicati nell'ordinamento costituzionale ed ordinario dello Stato, *ex art. 15 StGG*, da rendere la norma in questione incostituzionale.

In Germania, invece, l'eliminazione del divieto è avvenuta nel 2009⁴³.

S'iniziò a parlare nel 1957 di un'abrogazione di questa sanzione penale, ma bisognerà aspettare la novella del 2007 del *PSiG*, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, per avere la depenalizzazione della fattispecie del matrimonio religioso celebrato prima di quello civile. Già il progetto di legge di riforma presentato dal Governo federale il 12 agosto 2005, infatti, non prevedeva più il divieto di celebrare per primo il matrimonio religioso⁴⁴, affermando al riguardo che l'originaria previsione del 1875, che introduceva il matrimonio civile obbligatorio e la sua propedeuticità rispetto al matrimonio religioso, prevedendo altresì in caso di violazione una sanzione penale⁴⁵, non avesse ormai più ragion d'essere, in quanto, come recitava la nota d'accompagnamento e presentazione di questo progetto di legge del Governo, non erano più necessarie misure normative volte ad escludere espressamente l'influenza delle Chiese dall'ambito degli affari statali, dato che quest'influenza era, col passar

⁴³ Dopo il *Kulturkampf*, infatti, diretto essenzialmente e principalmente contro la Chiesa cattolica, ma anche contro quella luterana, il § 24 c. 2 del *PSiG* del 1874 prevede il matrimonio civile obbligatoriamente precedente a quello religioso: «Il matrimonio religioso può essere celebrato solo dopo la celebrazione di quello civile». Questo concetto veniva rafforzato dal § 337 del *RSiGB* (il codice penale), poi ripreso dal § 67 del *PSiG* del 1875, secondo il quale il ministro di culto che avesse celebrato un matrimonio religioso prima del corrispettivo matrimonio civile sarebbe stato punibile con un'ammenda fino a 300 marchi, o una detenzione fino a tre mesi. Con il *BGB* del 1900 venne introdotto un secondo comma al § 67 *PSiG* del 1875, che prevedeva la non punibilità dell'atto nel caso in cui uno dei due coniugi fosse stato in pericolo di vita, e quest'eccezione verrà poi ripresa dal *Reichskonkordat* del 1933, in cui si stabilisce (art. 26), che «senza pregiudizio di un ulteriore e più ampio regolamento delle questioni di diritto matrimoniale, si è d'accordo che il matrimonio religioso possa esser celebrato prima dell'atto civile, oltre che nel caso di malattia mortale di uno degli sposi che non consenta dilazione, anche nel caso di grave necessità morale, la cui esistenza deve essere riconosciuta dalla competente Autorità vescovile. In questi casi, il parroco è tenuto ad informarne senza indugio l'ufficio di Stato civile», e la novella del 1937 del *PSiG* conobbe un inasprimento delle sanzioni in caso di violazione. Cfr., per l'impostazione teorica generale, J.I. Arrieta Ochoa de Chinchetru, *Governance Structures within the Catholic Church*, Ottawa, Wilson & Lafleur, 2000.

⁴⁴ www.dnoti.de/DOC/2005/BR_616_05.pdf;

dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/018/1601831.pdf

⁴⁵ Cfr. H. Schüller, *Die verblüffende Aufhebung des Vorausstrauungsverbots und ihre Auswirkungen*, in *NJW*, 2008, 2745 ss.; D. Schwab, *Kirchliche Trauung ohne Standesamt. Die stille Beerdigung eines historischen Konflikts*, in *FamRZ*, 2008, 1121 ss.

del tempo, venuta meno fino a scomparire quasi del tutto, rendendo la Germania un Paese con una perfetta separazione fra ambito spirituale ed ambito temporale⁴⁶.

Quanto alla *ratio*, dunque, emerge chiaramente come entrambi questi Paesi abbiano eliminato la norma penale perché avevano raggiunto lo scopo in vista del quale il divieto era stato messo, ovvero togliere rilevanza in ambito civile alla Chiesa (cattolica e luterana).

2. – La sentenza del 1999 della Corte costituzionale

Già nel 1999 alla Corte costituzionale turca fu sottoposta la questione di costituzionalità dell'art. 237 del codice penale⁴⁷, sotto due profili⁴⁸. Innanzitutto, per la violazione dell'art. 10 Cost., contenente il principio d'eguaglianza, secondo il quale «tutti gli individui sono uguali davanti alla legge» (c. 1)⁴⁹, e «non possono essere accordati privilegi ad un individuo, una famiglia, un gruppo o una qualunque classe» (c. 4)⁵⁰. Una normativa differente per le coppie unite solo con il matrimonio religioso rispetto a quelle unite in matrimonio civile costituirebbe, appunto, una discriminazione.

Si prospettò, inoltre, la violazione del principio di libertà religiosa, previsto *ex* art. 24 Cost., secondo il quale «ognuno ha la libertà di coscienza, di fede e di convinzione religiosa» (c. 1)⁵¹, e «le preghiere, i riti e le cerimonie religiose sono libere» (c. 2)⁵².

⁴⁶ BT-Drucks, 16/381. V. anche D. Schwab, *Kirchliche Trauung ohne Standesamt – Die stille Beerdigung eines historischen Konflikts*, in *FamRZ*, 2008, 1121 ss.; H. Schüller, *Die verblüffende Aufhebung des Vorausstrauungsverbots und ihre Auswirkungen*, in *NJW*, 2008, 2745 ss.

⁴⁷ Sentenza del 24-11-1999, n. E/1999-27, K/1999-42.

⁴⁸ V. Ö.U. Gençcan, *Boşanma Hukuku*, Ankara, Yetkin, 2006, 83 ss. V. anche H. Krüger, *Anerkennung deutscher Scheidungsurteile in der Türkei*, in *IPRax*, 1985, 304 ss.; ID., *Zur Anerkennung familienrechtlicher Entscheidungen in der Türkei*, *ivi*, 2008, 281 ss.; ID., *Zur Anerkennung ausländischer Statusurteile in der Türkei*, *ivi*, 2004, 550 ss.; ID., *Allgemeine Ehwirkungen im Recht der orientalischen Staaten*, in *FamRZ*, 2008, 649 ss.; H. Krüger – F. Nomer-Ertan, *Neues internationales Privatrecht in der Türkei*, in *IPRax*, 2008, 281 ss.

⁴⁹ «Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir».

⁵⁰ «Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz».

⁵¹ «Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir».

⁵² «Dinî âyin ve törenler serbesttir»

La Corte costituzionale respinse, all'epoca, questa duplice eccezione d'incostituzionalità, affermando che, innanzitutto, l'art. 10 Cost. fosse da leggere alla luce dell'art. 2 Cost.: «La Repubblica di Turchia è uno Stato ... laico» che «si basa sui principi fondamentali espressi nel Preambolo»⁵³.

Fra questi ultimi principi si legge, al comma 5, che «in virtù del principio di laicità, i sentimenti religiosi, che sono sacri, non possono in nessun caso essere confusi con gli affari di Stato né con la politica»⁵⁴. Da sottolineare, infatti, che l'articolo 2 ed il Preambolo hanno una posizione nettamente preminente⁵⁵, sì da costituire, in senso lato, una sorta di 'supercostituzione'.

Secondo l'art. 4, infatti, le disposizioni appena citate non sono suscettibili di modifiche né possono essere proposte⁵⁶.

Un secondo argomento utilizzato dalla Corte per respingere l'eccezione di costituzionalità mossa contro l'art. 10 Cost., poi, fu proprio quello di tutelare il principio d'eguaglianza. Si intendeva evitare ogni diseguaglianza fra donne sposate senza tutela da parte dello Stato (ossia quelle legate col solo matrimonio religioso) e donne sposate con tutela da parte dello Stato (ovvero quelle legate col matrimonio civile). A tal fine, la legge ha introdotto una garanzia preventiva *pro omnibus*, stabilendo la propedeuticità del matrimonio civile.

Relativamente al secondo punto contestato, ovvero la violazione da parte dell'articolo 237 del codice penale del principio di libertà religiosa, *ex art. 24 Cost.*, la Corte negò la sussistenza dell'incostituzionalità.

Secondo i ricorrenti, la disposizione dell'articolo 237 avrebbe violato l'art. 24, che riconosce che i riti e le cerimonie religiose sono liberi, sicché anche un

⁵³ «Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir».

⁵⁴ «Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı»

⁵⁵ «Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez».

⁵⁶ «Le disposizioni dell'articolo 1 della Costituzione, stabilenti la forma repubblicana dello Stato, come le norme dell'articolo 2, relative alle caratteristiche della repubblica, e quelle dell'art. 3, non possono essere modificate, né una loro modifica può essere proposta»

matrimonio solo religioso, rientrando senza dubbio in questo novero, non potrebbe essere vietato.

La Corte, invece, come detto, ha rigettato quest'eccezione d'incostituzionalità sulla base di due elementi. L'art. 24 Cost., in primo luogo, afferma sì che «i riti e le cerimonie religiose sono liberi», ma aggiunge un inciso importante: «a condizione che non siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 14»⁵⁷, il quale stabilisce che «nessuno dei diritti e libertà fondamentali iscritti nella Costituzione può essere esercitato sotto forma d'attività aventi lo scopo di ledere l'integrità indivisibile dello Stato dal punto di vista del suo territorio e della sua nazione, o di sopprimere la Repubblica democratica e laica fondata sui diritti dell'uomo». La Repubblica, perciò, è decisamente ed incontrovertibilmente laica.

La Corte avvalorava la propria affermazione proseguendo la citazione dell'art. 24 Cost., secondo il quale «nessuno può, in nessuna maniera, servirsi della religione, dei sentimenti religiosi o delle cose considerate come sacre dalla religione, né abusarne allo scopo di basare, sia pure parzialmente, l'ordine sociale, economico, politico o giuridico dello Stato su dei precetti religiosi, d'assicurarsi un interesse o un'influenza politica o personale»⁵⁸.

La Corte, infine, ribadì come la normativa sul matrimonio civile – tuttora vigente - goda d'espressa protezione costituzionale, *ex* art. 174 Cost., che detta: «Nessuna disposizione della Costituzione può essere compresa o interpretata come implicante l'incostituzionalità delle disposizioni in vigore, alla data dell'adozione della Costituzione per referendum, delle leggi di riforma qui di seguito enumerate, il cui scopo è di elevare il popolo turco al di sopra del livello della civilizzazione contemporanea e di salvaguardare il carattere laico della Repubblica di Turchia».

Ebbene, fra queste leggi l'art. 174 include espressamente «la disposizione della legge n. 734 del 17 febbraio 1926, che introduce il Codice civile turco con la norma

⁵⁷ «14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir».

⁵⁸ «Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz».

del matrimonio civile, secondo la quale il matrimonio è celebrato dinanzi all'ufficiale di stato civile, *ex art. 110 del suddetto codice*⁵⁹.

Da ultimo, affermò la Corte, l'art. 41 della Costituzione prevede una particolare protezione della famiglia basata sull'eguaglianza fra gli sposi. Proprio per eliminare i possibili effetti negativi dei matrimoni religiosi non è incostituzionale prevedere sanzioni penali per chi celebri un matrimonio religioso senza che prima sia stato celebrato il matrimonio civile.

3. – I pronunciamenti della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo

Veniamo ora a prendere in esame le due sentenze della Corte EDU del 2009 (Seconda Sezione) e del 2010 (*Grande Chambre*) che hanno avuto ad oggetto questa problematica.

3.1. – La sentenza della Seconda Sezione

La normativa turca sull'obbligatorietà del preventivo matrimonio civile è stata impugnata dinanzi alla CEDU, *affaire Şerife Yiğit vs Turchia*⁶⁰, su cui si è dapprima pronunciata la Seconda Sezione.

La ricorrente aveva contratto un matrimonio solo religioso nel 1976, dal quale erano nati 6 figli. Il 10 settembre 2002 il marito morì, prima che fosse stata registrata all'anagrafe l'ultima figlia.

La ricorrente nel 2003 fa istanza, a nome proprio e di quest'ultima figlia, al Tribunale d'İslahiye, chiedendo il riconoscimento del suo matrimonio con il *de cuius* e l'iscrizione allo stato civile dell'ultimogenita come figlia anche del *de cuius*. Il Tribunale ha respinto la prima richiesta, accogliendo la seconda. Contro questa decisione non è stato presentato ricorso, sicché essa è passata in giudicato.

⁵⁹ «Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılâp kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılabilir ve yorumlanamaz: ... 4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medeniyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü;»

⁶⁰ N. 3976/05, del 20-1-2009.

In data successiva, la ricorrente ha chiesto al fondo pensionistico del *de cuius* di poter beneficiare, insieme all'ultimogenita, della pensione e dell'assicurazione sanitaria del defunto marito. Il fondo pensionistico ha respinto entrambe le richieste, e la ricorrente ha avviato un'azione giudiziaria dinanzi al tribunale del lavoro.

Questo ha confermato il diniego del fondo pensionistico a danno della vedova, proprio valendosi della decisione del Tribunale di Islahiye, che non aveva riconosciuto civilmente il matrimonio religioso col *de cuius*, mentre ha accolto l'istanza a favore della figlia, concedendole una parte della pensione e la copertura sanitaria del padre.

In seguito la vedova fa ricorso in Cassazione, allegando lo stato civile dei suoi primi cinque figli, registrati dal *de cuius*, e sottolineando l'ingiustizia del fatto che tutti i sei figli godano dei diritti pensionistici e sanitario-assicurativi del padre, mentre lei ne sia esclusa pur essendone la madre, e moglie del *de cuius*, seppur solo con matrimonio religioso.

La Cassazione conferma la sentenza impugnata, donde il ricorso proposto alla CEDU, dinanzi alla quale vengono sottoposti a critica l'art. 143 del codice civile e l'art. 230 del codice penale, già ricordati, in quanto violerebbero l'art. 8 della Convenzione.

La Seconda Sezione, in questa sentenza del 2009, con 4 voti contro 3, respinge il ricorso, in base al margine d'apprezzamento riconosciuto *ex art.* 12 Conv. EDU agli Stati contraenti.

Nello specifico, poi, afferma che non è irragionevole che il legislatore turco accordi una protezione unicamente al matrimonio civile. Essa ricorda d'aver già detto che il matrimonio è un'istituzione largamente riconosciuta come conferente uno status particolare a chi lo contragga (*affaires Burden vs Regno Unito*, § 65, e *Joanna Shackell vs Regno Unito*). D'altro canto, l'art. 8 Conv. EDU non potrebbe essere interpretato – continua la Seconda Sezione – nel senso d'imporre l'obbligo d'instaurare un regime speciale per una categoria particolare di coppie non sposate (*affaire Johnston et alii vs Irlanda*, §68), sicché, nelle circostanze date, la Corte considera che la differenza di trattamento esistente in materia di prestazioni per il partner sopravvissuto fra persone sposate e non sposate persegue uno scopo legittimo, e si

basi su di una giustificazione oggettiva e ragionevole, ossia la protezione della famiglia tradizionale fondata sul matrimonio (affaire *Antonio Mata Estevez vs Spagna*).

3.2. – La sentenza della *Grande Chambre*

La controversia viene poi sottoposta alla *Grande Chambre*, che si è pronunciata il successivo 2 novembre 2010.

Entrando nel merito, la *Grande Chambre* invitò le parti a prendere in esame la possibilità d'una violazione non già solo dell'art. 8 della Convenzione (*causa petendi* del ricorso avanzato dinanzi alla Seconda sezione), ma anche dell'art. 14, relativo al divieto di discriminazione.

In tal senso adoperatesi le Parti, la *Grande Chambre* affermò che, secondo giurisprudenza costante della Corte, la discriminazione consiste nel trattare in maniera differente, senza giustificazioni oggettive e ragionevoli, persone in situazioni comparabili (affaire *D.H. et alii vs Repubblica ceca*).

Una giustificazione oggettiva e ragionevole fa difetto se questa distinzione non perseguisse uno scopo legittimo o se non vi fosse un rapporto ragionevole di proporzionalità fra i mezzi usati e lo scopo voluto (affaire *Larkos vs Cipro*). Le disposizioni della Convenzione non impediscono agli Stati, in linea di principio, d'introdurre programmi di politica generale per mezzo di misure legislative, in virtù delle quali una certa categoria od un certo gruppo d'individui siano trattati in maniera differente dagli altri, a condizione, però, che la differenza di trattamento risultante sia giustificabile secondo la Convenzione ed i suoi Protocolli (affaire *Ždanoka vs Lettonia*).

Per la Corte, dunque, l'art. 14 Conv. EDU non impedisce una differenza di trattamento, se basata su una valutazione oggettiva di circostanze di fatto sostanzialmente differenti, ispirata dal pubblico interesse, ed in equilibrio fra la salvaguardia degli interessi della comunità ed il rispetto dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione (affaire *Ünal Tekeli vs Turchia*).

Sul tema specifico, d'altro canto, la Corte ricorda d'aver già constatato che il matrimonio in generale conferisce uno *status* e dei diritti particolari a chi l'ha contratto, perciò la protezione del matrimonio costituisce in linea di principio una

ragione legittima per giustificare una differenza di trattamento fra coppie sposate e non sposate (affaire *Quintana Zapata vs Spagna*). Detto matrimonio, inoltre, si caratterizza per un insieme di diritti e doveri che lo differenziano nettamente dalla situazione di due conviventi (affaire *Nylund vs Finlandia*, affaire *Lyndsay vs Regno Unito*), e gli Stati hanno un certo margine d'apprezzamento quando prevedono un trattamento differente a seconda del fatto che una coppia sia sposata o meno.

Venendo al caso specifico, la *Grande Chambre* si chiede, innanzitutto, se la natura civile o religiosa d'un matrimonio possa essere all'origine d'una discriminazione vietata ex art. 14 Conv. EDU.

Il Governo turco giustifica la distinzione operata dalla propria legislazione sulla base di due elementi: la protezione della donna, specie nella lotta contro la poligamia, ed il principio di laicità.

Una tale differenza di trattamento, però, si domanda subito dopo la *Grande Chambre*, ha una giustificazione oggettiva e ragionevole?

Certo, nota la Corte, tenendo conto dell'importanza del principio di laicità in Turchia: adottando nel 1926 il codice civile che istituiva il matrimonio civile monogamico obbligatoriamente da celebrarsi prima d'un matrimonio religioso, infatti, la Turchia voleva mettere fine ad una tradizione nuziale che poneva la donna in una situazione nettamente svantaggiosa, se non di dipendenza ed inferiorità, rispetto al marito: tant'è vero che furono introdotti al contempo la parità dei sessi nel godimento dei diritti civili, specie in materia di divorzio e di successione, ed il divieto di poligamia, nonché un'età minima per il matrimonio.

La Corte, perciò, stima che questa differenza di trattamento sia giustificata in nome d'un interesse oggettivo e ragionevole, e che perciò non violi l'art. 14 della Convenzione.

Quanto alla seconda *causa petendi*, cioè l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, la *Grande Chambre* richiama espressamente le conclusioni della Seconda Sezione, confermando che non vi sia stata nessuna violazione nemmeno di questo secondo articolo.

4. – La sentenza del 2015 della Corte Costituzionale turca

Con la sentenza del maggio 2015, infine, la Corte costituzionale turca, con 12 giudici a favore e 4 contrari, ha dichiarato incostituzionale la sanzione penale nella fattispecie che stiamo esaminando, compiendo un netto *revirement*, benché con due *dissenting opinions*.

La Corte prende le mosse dal primo paragrafo dell'articolo 20 della Costituzione, che garantisce il diritto alla riservatezza ed alla protezione della vita privata («Tutti hanno il diritto di esigere il rispetto della propria vita privata e della propria vita familiare. L'intimità della vita privata e familiare è inviolabile»⁶¹), e gli associa i primi tre commi dell'art. 24 Cost., che garantiscono la libertà di coscienza e di religione (v. *supra*), sicché atti di culto e riti religiosi debbono essere liberi, finché non violino le disposizioni del già ricordato art. 14 Cost.

Com'è stabilito nell'intento legislativo dell'art. 20 Cost., prosegue la Corte, «il diritto a esigere il rispetto per la vita privata e la vita familiare» porta a proteggerle ed a prevenire che siano esposte al pubblico. Ciò a tutela del diritto individuale, secondo cui gli avvenimenti della vita privata siano conosciuti solo da quelli cui si desidera farli conoscere. Vieta inoltre alle Pubbliche Autorità d'interferire con la vita privata individuale.

Lo scopo della libertà religiosa prevista dall'art. 24 Cost., continua la Corte, è quello indicato dal Commento Generale n. 22 del Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani⁶²: la libertà di manifestare la propria fede o religione può essere esercitata sia individualmente che con altri, in pubblico o in privato. V'è, poi, l'art. 8 della CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ed anche il primo comma dell'art. 9 della medesima CEDU che garantisce la libertà di religione e coscienza.

La Corte Europea per i Diritti Umani, sottolinea la Corte costituzionale turca, ha attribuito grande importanza al rispetto per la riservatezza e la vita familiare, inserendovi non solo il nome e l'identità, ma anche lo sviluppo della vita personale e familiare ed i suoi rapporti col mondo ad essa esterno, le relazioni con altre persone e le sue attività commerciali e professionali (affaire *Niemietz vs Germania*), e non solo i

⁶¹ «Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz».

⁶² <http://docstore.ohchr.org>.

matrimoni ufficiali, ma anche quelli non ufficiali (*affaires Marckx vs Belgio; Keegan vs Irlanda; Kroon et alii vs Olanda*).

Pertanto, secondo la Corte turca, imporre una sanzione penale a chi avesse deciso di celebrare un matrimonio religioso senza il preliminare matrimonio civile configurerebbe un'esplicita limitazione del diritto alla riservatezza della vita privata e familiare, e della libertà religiosa e di coscienza.

Ex art. 13 Cost., peraltro, il diritto alla riservatezza e quello alla libertà religiosa possono essere limitati solo per motivi previsti dalla Costituzione stessa, regolati per legge, e debbono comunque rispettare il principio di proporzionalità⁶³.

Poiché questi requisiti non sono rispettati dalle disposizioni del codice penale impugnate, esse sono dichiarate incostituzionali.

La Corte, dunque, ignora completamente ogni argomentazione connessa alle problematiche storiche della laicità.

4.1. – La prima *dissenting opinion*

Questa sentenza, a dimostrazione della sua portata innovativa, ha avuto due *dissenting opinions*.

Nella prima, i tre Giudici Özgüldür, Kaleli e Kömürcü ricordano che l'istituzione del matrimonio civile è protetta in modo speciale dall'art. 174 della Costituzione, cui si aggiunge l'art. 41 Cost., che stabilisce che la famiglia è il fondamento della società turca, e lo Stato deve prendere le misure necessarie e provvedere alla necessaria organizzazione per proteggere la pace ed il benessere della famiglia, specialmente della madre e della prole⁶⁴. Ovvero pone a carico dello Stato il dovere di proteggere la famiglia.

⁶³ «Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz».

⁶⁴ «Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar».

Secondo i Giudici dissenzienti, infatti, il fatto di permettere un matrimonio religioso prima (ed eventualmente senza) il matrimonio civile può essere definito un atto criminale, passibile di sanzioni penali per eliminare i risultati negativi del matrimonio (solo) religioso sulla famiglia, sulla società e sull'ordine pubblico, secondo quanto previsto dalla Costituzione: il Preambolo stabilisce che «in virtù del principio di laicità, i sentimenti religiosi, che sono sacri, non possono in nessun caso essere mischiati agli affari di Stato né alla politica» (*cit.*).

Il comma finale di questo articolo aggiunge che «nessuno può, in nessuna maniera, servirsi della religione, dei sentimenti religiosi o delle cose considerate come sacre dalla religione, né abusarne allo scopo di basare, sia pure parzialmente, l'ordine sociale, economico, politico o giuridico dello Stato su dei precetti religiosi, d'assicurarsi un interesse o un'influenza politica o personale».

I Giudici autori di questa *dissenting opinion* vogliono così riaffermare il principio della laicità dello Stato turco, sottolineando con forza la separazione, prevista a livello costituzionale, fra religione ed affari di Stato.

Inoltre – continua la *dissenting opinion* – l'art. 174 della Costituzione enfatizza questo concetto: esso è dedicato alla «Protezione delle leggi di riforma», che sono otto, e stabilisce che nessuna disposizione della Costituzione può venir interpretata nel senso di rendere incostituzionale qualcuna delle suddette otto leggi.

Una di queste, come abbiamo ricordato, indicata al numero 4), è appunto la legge 734 del 17 febbraio 1926 che introduce l'obbligo del matrimonio civile.

La Corte costituzionale si era già espressa varie volte sulla portata della protezione accordata da quest'articolo. Esso «prescrive che nessuna disposizione della Costituzione possa venir interpretata nel senso di rendere incostituzionale queste otto leggi di riforma, e che queste leggi di riforma servono ad elevare la società turca al di sopra del livello della civiltà contemporanea ed a proteggere il carattere laico della Repubblica... Le leggi di riforma citate nell'art. 174 sono strettamente correlate. Tutte e ciascuna di queste leggi regolano un ambito specifico della laicità e stabiliscono la moderna struttura del Paese...L'interpretazione dell'art. 174, da solo ed in combinato disposto con il Preambolo e con gli artt. 2 e 24,

descrive chiaramente la concezione di laicità della Repubblica turca»⁶⁵. Esso stabilisce che «questa Costituzione [è] in linea col concetto di nazionalismo introdotto dal fondatore della Repubblica di Turchia, Atatürk, l'immortale leader e l'inarrivabile eroe, con le sue riforme ed i suoi principi [...] Nessuna protezione dev'essere accordata ad attività contrarie al nazionalismo, ai principi, alle riforme ed al processo civilizzatore di Atatürk e il sentimento religioso non deve assolutamente venir coinvolto in affari di Stato o politici come richiesto dal principio di laicità [...]. L'articolo 176 della Costituzione stabilisce che il Preambolo della Costituzione è parte integrante della Costituzione stessa, ed è equivalente alle altre disposizioni costituzionali. L'articolo 2 definisce le caratteristiche della Costituzione» dicendo che "la Repubblica di Turchia è uno Stato di diritto, democratico, laico e sociale, rispettoso dei diritti dell'uomo in uno spirito di pace sociale, solidarietà nazionale e giustizia, legato al nazionalismo di Atatürk e basato sui principi fondamentali espressi nel Preambolo»⁶⁶.

Nella sentenza sulla costituzionalità dell'art. 163 dell'abrogato codice penale, che regolava i reati di propaganda o indottrinamento per adattare l'ordinamento sociale, economico, politico o legale dello Stato a principi religiosi, la Corte costituzionale aveva sottolineato che «adottando il principio della laicità, la Repubblica garantisce la laicità per legge e, inoltre, lo Stato ha acquisito una struttura moderna e contemporanea come istituzione indipendente ed imparziale. Siccome la laicità è prevalente come principio base nella vita politica e legale *ex art. 2 Cost.*, l'art. 163 del codice penale, che protegge il principio di laicità, non è in contraddizione con l'art. 12 della Costituzione, che dà dignità a detto principio»⁶⁷.

I Giudici dissenzienti proseguono ricordando che «il principio della laicità trae origine dalle riforme di Atatürk e costituisce la principale base delle riforme. In altre parole, ogni concessione in deroga al principio della laicità può portare ad una distorsione delle riforme di Atatürk e, eventualmente, alla loro estinzione. Per questo motivo la nostra Costituzione include nel Preambolo un divieto categorico ad accordare protezione a qualunque attività contraria al nazionalismo, ai principi,

⁶⁵ Sentenza 1989-12, del 7-3-1989.

⁶⁶ Sentenza 1985-7, del 13-5-1985. V. anche la sentenza, in senso conforme, ma riferita alla Costituzione del 1961, n. 1975-22, del 25-2-1975.

⁶⁷ Sentenza 1983-2, del 25-10-1983.

alle riforme ed al processo civilizzatore di Atatürk ed al principio secondo cui i sentimenti religiosi non debbono assolutamente essere coinvolti negli affari di Stato o politici»⁶⁸.

La *dissenting opinion* continua: «Considerando tutti questi precedenti interventi della Corte costituzionale, dobbiamo concludere che una delle leggi di riforma protette ex art. 174 c. 4 Cost. prescrive il principio del matrimonio civile preliminare; che la libertà di religione e coscienza non può essere interpretata in senso contrario alla legge di riforma testé citata; che la previsione del codice penale contestata è diretta a prevenire attitudini e comportamenti contrari alle legge di riforma citata, con cui le donne turche sono state portate al livello della civilizzazione contemporanea e con cui è stato adottato il principio del matrimonio civile propedeutico per la protezione delle donne e della famiglia e per proteggere l'ordinamento laico di questo Paese; che la Corte costituzionale si è già espressa in merito alla costituzionalità di questi articoli del codice penale, respingendo l'eccezione d'incostituzionalità; che questi articoli del codice penale in nessun modo violano la libertà religiosa o di coscienza di nessuno, ed interpretarli come se invece lo facessero è un'inaccettabile violazione della Costituzione stessa [...] Per tutte queste ragioni, secondo noi gli articoli del codice penale contestati non sono affatto incostituzionali, e la relativa eccezione d'incostituzionalità andrebbe nuovamente rigettata».

4.2. – La seconda *dissenting opinion*

Una posizione egualmente contraria alla decisione d'incostituzionalità, seppur autonoma, è assunta dal Giudice Paksüt.

Egli sottolinea come l'introduzione del Codice civile turco sia uno degli elementi essenziali per la presenza della Turchia nel novero delle Nazioni moderne, perché ad esso si debbono l'eguaglianza fra uomini e donne, l'abrogazione del matrimonio poligamico e l'introduzione del matrimonio civile preliminare obbligatorio, con sanzioni penalmente rilevanti per i trasgressori.

⁶⁸ *Ibidem*.

Egli ricorda come l'incostituzionalità di queste sanzioni penali fosse stata già eccepita, e come la Corte costituzionale si fosse espressa respingendola all'unanimità.

«Ora - dice il Giudice - la si vuole al contrario accettare affermando che, peraltro nello spazio di pochissimi anni, sia cambiata la percezione nel nostro popolo del valore dei diritti umani da tutelare. Una vasta maggioranza del nostro popolo riesce ad unire perfettamente le necessità di una moderna vita laica con i precetti della religione e, quando vuole contrarre matrimonio, non ha problemi nel rispettare il principio del matrimonio civile preliminare obbligatorio. La norma penale non punisce chi abbia contratto un matrimonio religioso, ma vuole assicurarsi, a tutela e garanzia in primo luogo della moglie e degli eventuali figli, che la cerimonia religiosa con tutti gli obblighi da essa nascenti si svolga solo dopo quella civile».

«Dal punto di vista sociologico, sulla base dei dati per il 2011 dell'Istituto turco di Statistica, la percentuale complessiva di coppie sposate religiosamente e civilmente è del 93,7%. La percentuale delle coppie sposate solo civilmente è del 3,3%, e di quelle sposate solo religiosamente è del 3%, e la distribuzione geografica di questi matrimoni mostra che la maggior percentuale di quelli solo religiosi si trova nell'Anatolia sudorientale (l'8,3%), e quella minore nella regione Marmara occidentale (0,9%)⁶⁹, ed anche altre ricerche statistico-sociologiche mostrano risultati analoghi e simili, mostrando come il matrimonio basato sull'eguaglianza fra uomini e donne sia uno dei principi basilari dell'ordine sociale, ovvero il matrimonio civile secondo il Codice civile».

«L'art. 2 della Costituzione stabilisce che la Turchia sia uno Stato di diritto, democratico, laico e sociale, l'art. 5 Cost. enumera i fondamentali obiettivi e doveri dello Stato, l'art. 10 Cost. regola il principio d'eguaglianza, l'art. 17 Cost. il diritto all'integrità fisica e spirituale dell'individuo, l'art. 41 Cost. la protezione della famiglia e della prole».

⁶⁹ *Bollettino dell'Istituto turco di Statistica*, vol. n. 13662, 12/13-5-2013, www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do%3Fid%3D13662.

Egli continua sottolineando che le prime due frasi del secondo comma, aggiunto nel 2004⁷⁰ all'art. 10 Cost., dove si garantisce il principio d'eguaglianza, precisano: «Donne e uomini hanno eguali diritti. Lo Stato è tenuto ad assicurare l'attuazione pratica di quest'eguaglianza», e la terza frase, aggiunta nel 2010⁷¹, ribadisce: «Le misure prese a questo scopo non debbono essere interpretate in senso contrario al principio d'eguaglianza».

Su queste basi, continua la *dissenting opinion*, «poiché la normativa penale contestata protegge in primo luogo appunto le donne, è evidente che la sua dichiarazione d'incostituzionalità viola tutte queste altre disposizioni costituzionali. Queste sanzioni penali, inoltre, non possono essere viste come un'interferenza sproporzionata ai diritti fondamentali previsti dagli artt. 20 e 24. Un'interferenza è relativa solo alla successione temporale di alcune cerimonie religiose, non vietandole né imponendole, ed è comunque basata su fondate ragioni. Come vediamo dai dati dell'Istituto di Statistica, l'immensa maggioranza del nostro popolo ha obbedito all'obbligo del matrimonio civile propedeutico senza con ciò venir meno alle proprie responsabilità religiose, tant'è vero che non c'è una significativa domanda sociale diretta agli Organi Legislativi affinché provvedano ad abrogare le disposizioni penali contestate. Vediamo che i problemi con queste disposizioni sussistono solo per chi prova ad eludere le responsabilità legali nascenti dal matrimonio, e vuole usare la forza morale della religione per persuadere il/la partner, specialmente se persona religiosa, a vivere senza una forma legale di matrimonio, cioè violando la legge. È evidente che questo non è un legittimo interesse da proteggere nell'ambito dei diritti alla libertà personale o religiosa».

5. – Conclusioni

Al termine dell'analisi dell'itinerario giuridico-evolutivo che ha condotto la Corte costituzionale turca alla sentenza del 27 maggio 2015, s'impone una riflessione conclusiva, alla luce della divaricazione emergente tra i Paesi che hanno eliminato detto divieto e la Turchia, specificamente rispetto alla *ratio* di questa eliminazione.

⁷⁰ Legge n. 5170 del 7-5-2004.

⁷¹ Legge n. 5982 del 7-5-2010.

Tanto in Germania che in Austria, quanto in Turchia, l'introduzione del divieto, penalmente sanzionato, del matrimonio religioso precedente quello civile rispondeva, come sopra evidenziato, ad una volontà del legislatore di laicizzazione, per così dire a tappe forzate, l'ordinamento e la società, contro le pretese di primazia della Chiesa cattolica e di quella evangelica in Germania ed Austria, contro l'Islam in Turchia.

Orbene, è evidente che mentre in Germania ed in Austria la sanzione penale sia stata eliminata a seguito della constatazione d'un ormai raggiunto livello di laicizzazione della società, tale da rendere per così dire pleonastico un divieto che risaliva, nella sua più compiuta articolazione, al *Kulturkampf*, altrettanto non può dirsi per la Turchia, dove l'eliminazione della sanzione penale non trova certo fondamento nella constatazione d'una ormai raggiunta laicizzazione dell'ordinamento e della società.

L'eliminazione della sanzione penale da parte della Corte costituzionale turca, al contrario, pare andare proprio nel verso opposto, ovvero quello di un "attacco" alla laicità.

Se, infatti, si legge l'attuale *revirement* unitamente a quello già compiuto dalla Corte costituzionale con la sentenza del 25 giugno 2014, n. 256, quando ha ammesso la possibilità di indossare il velo islamico nei tribunali⁷², sembra evidente l'orientamento di andare verso un crescente *apaisement* della laicità, ossia di quel valore che rappresenta uno degli architravi della forma di Stato turca.

Per tutto quanto sopra, in risposta all'interrogativo posto all'inizio di questo lavoro, il *revirement* attuato con la sentenza del 27 maggio 2015, essendo andato ad incidere sull'effettività d'uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale turco, sembra rappresentare più un mutamento "del" anziché "nel" sistema costituzionale turco.

Se così è, la china intrapresa dalla Turchia, governata ormai dal 2002 da una maggioranza d'ispirazione islamica, appare meritevole d'attenzione, e deve far

⁷² F. Fede, *Vevo islamico e laicità dello Stato: orientamento consolidato tedesco e recente revirement turco*, in *Diritto e Religioni*, 2014, 152 ss.

riflettere soprattutto alla luce della sua richiesta d'ingresso nell'Unione Europea⁷³ ove, invece, la laicità costituisce ormai un principio cardine della forma di Stato. Per noi europei, infatti «l'universalismo della laicità [...] pare sopportabile perché detta regole di garanzia per tutti, dunque anche per i musulmani»⁷⁴, mentre «lo stesso non si può dire per la concezione islamica, che non si limita a proclamare l'universalità della religione, ma profetizza interi modelli di vita, globali, di carattere culturale e giuridico, che s'impongono perché benedetti dalla sanzione divina»⁷⁵.

⁷³ G.F. Ferrari, *'Civil law' e 'common law': aspetti pubblicistici*, in P. Carrozza – A. Di Giovine – G.F. Ferrari, *Diritto costituzionale comparato*, Roma-Bari, Laterza, 2011, 668. V. anche C. Cardia, *Le sfide della laicità, Etica, multiculturalismo, Islam*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2007.

⁷⁴ G. Guidi, *Islam. La comunità dei musulmani*, *cit.*, posizione kindle n. 287.

⁷⁵ *Ibidem*, n. 916.

